

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 07/03/2011

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 4/A

Oggetto: Chiarimenti dall' Agenzia delle Entrate sul rifinanziamento del 5 per mille per il 2011

Dopo la conversione in legge del c.d. decreto milleproroghe, ad opera della L. 26 febbraio 2011, n.10, l'Agenzia delle Entrate interviene con alcuni **chiarimenti sulle modalità di accesso al beneficio del 5 per mille per l'anno 2011 in riferimento alle dichiarazioni del 2010.**

La disposizione normativa in questione in realtà, confermando il beneficio per il 2011, nel disciplinare termini e modalità di ammissione alla ripartizione, compie un mero richiamo al D.L. n.40 del 2010, e al DPCM del 23 aprile 2010, disciplinanti l'applicabilità del beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2010, per cui l'intervento dell'Agenzia si risolve in un "ripasso" di regole già note.

Anche per il 2011 pertanto, **le finalità alle quali sarà possibile destinare la quota del 5 per mille**, per quanto di nostro stretto interesse, sono:

- *Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.*

L'Agenzia gestisce la procedura di iscrizione al riparto delle associazioni sportive dilettantistiche, limitando l'ammissibilità al contributo alle sole che svolgono una **rilevante attività di interesse sociale.**

Le associazioni che intendono partecipare al riparto, devono presentare domanda per via telematica entro il 7 maggio 2011, a pena di decadenza, esclusivamente attraverso il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), direttamente, se in possesso di abilitazione, o per tramite degli intermediari abilitati.

Nella domanda va specificato, in via prioritaria, che essa è presentata per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, oltre poi alle informazioni sulla denominazione, sede legale, codice fiscale dell'ente e i dati identificativi del rappresentante legale.

Le associazioni sportive dilettantistiche dovranno poi provvedere alla compilazione della II sezione del modello nella quale il rappresentante legale, oltre ai campi facoltativi in cui indicare l'indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici dell'associazione, dichiara la sussistenza dei requisiti necessari di:

- Costituzione dell'ente ai sensi dell'art. 90, L 289/02;
- Possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- Affiliazione ad una FSN, DSA, EPS riconosciuto dal CONI;
- Presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- Effettivo svolgimento in via prevalente, di attività di avviamento e formazione allo sport in favore di determinate categorie (i giovani di età inferiore ai 18 anni ovvero di persone di età non inferiore ai 60 anni, o soggetti svantaggiati)

L'Agenzia delle Entrate, pubblicherà **entro il 14 maggio 2011** l'elenco delle associazioni che hanno presentato tempestivamente le domande di ammissione, ed il rappresentante legale dell'ente iscritto nell'elenco che riscontrasse eventuali errori, avrà tempo di richiederne la correzione entro il 20 maggio 2011, alla Direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito territoriale ha sede l'associazione.

Dopo aver provveduto alla verifica e correzione degli errori segnalati l'Agenzia provvede **entro il 25 maggio 2011** alla pubblicazione sul sito della versione aggiornata dell'elenco, inviandone una copia al CONI, ente competente all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all'effettuazione dei relativi controlli.

Entro il 30 giugno 2011 infatti, i legali rappresentanti delle associazioni inserite negli elenchi, trasmettono con raccomandata a/r all'ufficio del CONI territorialmente competente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, anche utilizzando il modello già precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di ammissione, disponibile sul sito

dell'Agenzia, e, a pena di decadenza, allegare a questa copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Si ricorda che la **presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto.**

L'Ufficio del CONI, procede **entro il 31 dicembre 2011** ad effettuare i necessari controlli di veridicità delle dichiarazioni e successivamente a predisporre l'elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi, trasmettendolo all'Agenzia delle Entrate **entro il 15 marzo 2012** che provvederà poi alla pubblicazione.

I soggetti che saranno ammessi al riparto, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, dovranno redigere un apposito e separato rendiconto, distinto da quelli eventualmente redatti per altri fini, nel quale è rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite, ed una relazione che illustri in maniera dettagliata la destinazione delle somme attribuite, nonché le attività di interesse sociale effettivamente svolte.

Gli enti beneficiari che abbiano ricevuto contributi per un importo superiore a 20.000,00 euro dovranno trasmettere il rendiconto e la relazione all'amministrazione competente all'erogazione del contributo, entro 30 gg dalla data ultima prevista per la compilazione (un anno e un mese dalla ricezione delle somme destinate), mentre **gli altri dovranno conservarli per 10 anni.**

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli

